



COMUNE DI PALMAS ARBOREA

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 29.06.2016

INDICE

Articolo 1 - *Oggetto del Regolamento*

Articolo 2 - *Presentazione dell'istanza dell'interpello*

Articolo 3 - *Istanza di interpello*

Articolo 4 - *Adempimenti del Comune*

Articolo 5 - *Efficacia della risposta all'istanza di interpello*

Articolo 6 - *Clausola di adeguamento e rinvio*

Articolo 7 - *Entrata in vigore*

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs n. 446/1997 in attuazione degli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n.212 s.m.i., concernente "*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*", e del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156 s.m.i., recante "*Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario*", disciplina il diritto d'interpello del contribuente in materia di tributi comunali.

2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

3. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Finanziario-Ufficio Tributi del Comune di Palmas Arborea.

Articolo 2 - Presentazione dell'istanza dell'interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello indirizzandola al Servizio Finanziario-Ufficio Tributi del Comune di Palmas Arborea.

2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici, non configurandosi in questi incertezze interpretative.

3. L'istanza di interpello può essere presentata dai contribuenti, anche non residenti, e dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie (quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori di condominio o di multiproprietà, i curatori fallimentari, i procuratori speciali del contribuente).

4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 5.

5. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC (posta elettronica certificata).

6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

7. L'istanza di interpello deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

9. Il contribuente, provvede alla regolarizzazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito a regolarizzare con le stesse modalità consentite per la presentazione dell'istanza di interpello.

10. In pendenza dei termini di istruttoria dell'interpello, resta ferma la possibilità per i contribuenti di presentare con le modalità consentite la rinuncia espressa all'interpello al Comune.

Articolo 3 -Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve **esplicitamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello** e deve contenere a **pena di inammissibilità**:

a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;

b) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui alle diverse lettere del comma 1 e al comma 2, dell'articolo 11, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;

c) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;

d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;

e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta (detta esposizione non è prescritta a pena di inammissibilità dell'istanza, tuttavia se mancante non dà luogo alla formazione del silenzio assenso);

f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;

g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero dal procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. n.600/1973. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata. Nei casi in cui nell'istanza non siano indicati i recapiti del contribuente l'invito a regolarizzare è notificato o comunicato presso i recapiti risultanti dai registri ufficiali di posta elettronica certificata o dall'anagrafe tributaria.

4. L'istanza **è inammissibile** se:

a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e c);

- b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 2, commi n. 6 e n.7;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del presente Regolamento (art.11 comma 4 L.212/2000 recante lo Statuto dei contribuenti);
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 art.3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 4- Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune tramite il funzionario responsabile del tributo è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante PEC, entro **novanta** giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, all'istante di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione; pertanto, il parere è reso entro sessanta giorni dalla integrazione(ai sensi dell'art.4 D.Lgs 156/2015). La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge
3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune di Palmas Arborea, secondo quanto disposto dal comma 6 Art.11 D.L. 212/2000 s.m.i. (come modificato dal D.Lgs 156/2015 s.m.i);

Articolo 5 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia **esclusivamente nei confronti del contribuente istante**, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), non è comunicata al contribuente entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, il silenzio equivale a condivisione da parte del Comune, della soluzione (interpretazione o comportamento) prospettata dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi a contenuto impositivo o sanzionatorio emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Articolo 6 – Clausola di adeguamento e rinvio

1. Il presente regolamento sostituisce quanto disposto dal TITOLO III “Diritto d’Interpello” (dall’art.18 all’art.22) del Regolamento Generale delle Entrate approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 25.03.2002 e ogni altra disposizione regolamentare in materia.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Articolo 7 – Entrata in vigore

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.